

RB

Rimborsi Bancari



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA

Il Giudice di Pace avv. Cira Di Somma ha emesso la seguente


SENTENZA N° 816/17
R.G. N° 42/16
R.P. N° 128/17
CRON N°



SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 42 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2016

TRA

 GIUSEPPE elettivamente domiciliata in Ercolano (NA) alla via Panoramica n.60 presso lo studio degli avvocati Pierluigi Telese e Tiziana Pane dai quali è rapp.to e difeso giusta procura agli atti.

ATTORE

E

 SPA rapp.to e difeso 


CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante evocava in giudizio il convenuto istituto di credito affinché il giudice previa pronuncia di nullità dell'art. 1.2 del contratto di mutuo per violazione dell'art. 33 D. Lgs. 205/2006 condannasse lo stesso al rimborso di somme relative a commissioni bancarie e di intermediazioni a seguito di estinzione anticipata di mutuo. Incardinato il giudizio si costituiva l'istituto di credito ed eccepiva in via preliminare la incompetenza per territorio del giudice adito in favore Giudice di pace di Bergamo ex art. 19 c.p.c., di Roma in forza del criterio del " Forum destinatae soluzionis, e/o del Forum Contractus o salerno quale foro del consumatore. Tale eccezione veniva rigettata con ordinanza emessa fuori udienza da questo giudice. Non essendo state sollevate altre eccezioni questo giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia di assicurazione che aveva affiancato la concessione del mutuo la quale non si costituiva in giudizio. Alla udienza del 19.10.2016 essendo la causa

documentalmente provata veniva assegnata a sentenza.

RAGIONI DI DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della [REDACTED] SPA che non si è costituita in giudizio

Con riferimento al merito, si rileva che la domanda è fondata in fatto ed in diritto e, pertanto, va accolta.

In materia di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il vigente ordinamento riconosce il diritto del soggetto finanziato, specie se consumatore, a svincolarsi dall'obbligazione prima della scadenza naturale, con la restituzione del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. La facoltà del debitore di "estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito" è garantita dalla normativa (Testo Unico Bancario - Art. 40 comma 1) ed è perciò contemplata da tutti i contratti di mutuo fondiario. Se si chiude anticipatamente un mutuo o un finanziamento le polizze con esso connesse devono esaurirsi con esso e il consumatore ha il diritto di essere rimborsato per il periodo non usufruito. Le somme versate, anche come commissioni bancarie e finanziarie, devono essere rimborsate al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote di mutuo o di finanziamento riferibili al periodo non goduto. Nel caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito. Su questo problema l'Abf ha affermato il diritto di rimborso degli oneri pagati anticipatamente, che erano stati calcolati per un periodo maggiore. Pertanto, anche le somme versate a titolo di premio assicurativo per la stipulazione di polizze connesse al rischio del credito (imposte dalle banche e dalle finanziarie a costi esorbitanti), oltre che le commissioni bancarie e finanziarie, in mancanza di criteri di calcolo indicati nella documentazione contrattuale, devono essere restituite al cliente in misura proporzionalmente corrispondente alle quote riferibili al periodo



non goduto. In particolare, l'art. 125, comma 2, T.U.B., come vigente *ratione temporis*, impone all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata; l'art. 3, comma 1, del D.M. 8 luglio 1992 prevede che possa porsi a carico del debitore un compenso non superiore all'1% del capitale residuo. Recentemente, inoltre, è intervenuto il decreto legislativo n. 141/2010 che recepisce la direttiva europea in materia di credito al consumo, introducendo nel T.U.B. un'apposita disposizione (art. 125 sexies). Con specifico riguardo, inoltre, ai costi assicurativi, occorre fare riferimento all'accordo ABI ANIA del 22 ottobre 2008 "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento" e al regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Per la determinazione concreta degli importi, poi, anche sulla scorta delle indicazioni rese agli operatori da Banca d'Italia (Cfr. Comunicato del 10.11.2009 e seguente), si dovrà necessariamente avere cura di distinguere tra le somme che debbono essere corrisposte a fronte di prestazioni già rese, e dunque godute dal cliente, e le somme che sono in realtà il corrispettivo di prestazioni ancora non rese dall'intermediario, che dunque il cliente avrebbe dovuto ottenere in futuro, e di cui evidentemente non godrà più proprio per l'effetto della cessazione anticipata: distinzione all'evidenza fondamentale, appunto perché in caso di estinzione anticipata del rapporto l'intermediario potrà legittimamente ottenere solo le somme relative a prestazioni rese al cliente e non già quelle inerenti a prestazioni ancora da rendere. Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace Avv. Ciria Di Somma, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie la domanda;

condanna la convenuta a rimborsare all'attore la complessiva somma di € 2.366,86 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di TORRE ANNUNZIATA
Depositato in Cancelleria

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. UMBERTO ROSSI)

236086
[Handwritten signature]

RB

Rimborsi Bancari

condanna la convenuta B alal refusione dell spese processuali in favore dell'attore i che si liquidano complessivamente in € 1.500,00, di cui € 200,00 per spese ed € 200,00 per compenso professionale nonché rimborso spese generali forfetarie ., oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv.to costituito per fattone anticipo

Compensa le spese tra le altra parti del giudizio

Così deciso in Torre Annunziata in data 31.10.2016

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Cira Di Somma)

Depositato in cancelleria in data _____.

IL CANCELLIERE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. UMBERTO ROSSI)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di TORRE ANNUNZIATA 23 GEN 2017
Depositato in Cancelleria oggi.....